

**Sentenza del 2 maggio 2019 –
Presidente: dott.ssa
Simonetta Bruno – Giudice
relatore: dott.ssa Angelina
Augusta Baldissera**

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 2, del codice civile, occorre accertare non se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva, qualificando il credito come privilegiato nel secondo caso, ammettendolo al chirografo nel primo.

Principio espresso nel contesto dell'ammissione allo stato passivo ex art. 101 l.f. nell'ambito di una procedura fallimentare.

[Sent. 2.5.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Gitti)

**Sentenza del 5 aprile 2019 –
Presidente: dott. Raffaele
Del Porto – Giudice relatore:**

dott. Lorenzo Lentini

Stante il disposto dell'art. 99, co. 1, c.p.i. che fa salva la disciplina della concorrenza sleale, l'insussistenza dei requisiti per accordare al *know-how* la tutela offerta dal c.p.i. non fa venire meno l'applicabilità dei principi generali in tema di concorrenza sleale, dovendosi ritenere condotta contraria ai principi della correttezza tra imprenditori lo sfruttamento abusivo di altrui informazioni tecniche o commerciali, aventi carattere riservato (sia pure non "segreto") e apprezzabile valore economico, di cui l'imprenditore sia venuto in possesso per circostanze fortuite (nel caso di specie, l'esistenza di una passata trattativa tra la società attrice ed un cliente della società convenuta aveva consentito a quest'ultimo di trattenere indebitamente disegni, progetti e altro materiale tecnico, rientrando nella esclusiva titolarità di parte attrice, e di metterlo a disposizione di un diverso "fornitore", ovvero la società convenuta, al fine di ottenere condizioni commerciali più competitive).

In mercati caratterizzati dalla realizzazione di commesse sulla base di progetti condivisi dal committente e dalla particolare qualificazione dei soggetti che vi operano, l'imitazione di "aspetti esteriori" non è idonea a costituire un illecito confusorio laddove il profilo estetico degli impianti realizzati non rivesta carattere centrale nell'aggiudicazione degli appalti e non sia elemento tale da generare vantaggi competitivi, né rischi di confusione in capo ai fruitori, essendo questi in grado di distinguere i prodotti forniti e i servizi resi dai diversi operatori del mercato in questione.

L'indebito utilizzo di informazioni riservate tecniche altrui integra la fattispecie "generale" di cui all'art. 2598, n. 3), c.c., sicché deve ritenersi escluso che tale condotta possa integrare altresì l'attività di appropriazione di pregi di cui all'art. 2598, n. 2), c.c.

Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno derivante da atti di concorrenza sleale laddove il danno sofferto in conseguenza della condotta avversaria non risulti provato. In particolare, in ipotesi in cui l'agente lamenti un pregiudizio da ricondurre alla categoria della "perdita di *chance*", incombe su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (conf. Cass. n. 15385/2011).

Deve ritenersi infondata la domanda di tutela di cui all'art. 99 l.d.a. in difetto dei presupposti di applicazione della suddetta norma, presupponendo la medesima il carattere di originalità del progetto ingegneristico (conf. Trib. Milano 31.05.2016). In ogni caso, l'esercizio del diritto all'equo compenso è altresì condizionato alla previa esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 99, co. 2, l.d.a., sicché in caso di mancata esecuzione la domanda deve ritenersi infondata anche alla luce del disposto di cui all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della l.d.a.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (conf. Cass. n. 23637/2016). Argomentando *a contrariosi* ricava che laddove il C.T.U. abbia esaminato i rilievi mossi dai consulenti di parte e replicato puntualmente, non sussiste in capo al tribunale l'onere di motivazione sul punto, onere già compiutamente assolto dal perito.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso nei confronti della concorrente s.n.c., ai fini dell'accertamento degli illeciti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1), 2)

e 3), c.c. e della violazione dei diritti autorali connessi di cui all'art. 99 l.d.a.; per l'effetto, l'attore chiedeva: (i) di inibire la prosecuzione degli illeciti eventualmente accertati ai sensi degli artt. 2599 c.c., 99 l.d.a. e 156 l.d.a.; (ii) di ordinare la restituzione di documenti contenenti informazioni riservate e di inibirne qualunque utilizzo futuro; (iii) il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti; (iv) la pubblicazione della sentenza; (v) la fissazione di una penale per ciascuna violazione.

Al riguardo, l'attrice lamentava: (i) l'indebito sfruttamento di dati tecnico-commerciali di sua proprietà trasmessi in forma riservata e in sede precontrattuale ad alcuni potenziali clienti, che li avevano successivamente messi a disposizione della società convenuta; (ii) la realizzazione di impianti con identiche caratteristiche di lay-out ossia estetiche e non necessariamente tecniche; (iii) l'appropriazione di pregi.

[Sent. 5.4.19Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 aprile 2019 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Alessia Busato

Non può applicarsi analogicamente alle società a responsabilità limitata la disciplina del recesso previsto per le società per azioni nella parte in cui si prevede un termine per l'approvazione della deliberazione di scioglimento della

società, la quale impedisce al socio che abbia diritto di recedere di farlo e, ove abbia già esercitato il diritto, rende inefficace lo stesso.

Pertanto, il termine per deliberare lo scioglimento della società di cui all'art. 2437 co. 4 c.c. è libero, potendo la società in qualunque momento assumere questa decisione, pur rimanendo possibile per il socio recedente impugnare tale delibera per abuso di potere.

La Corte si è pronunciato sul caso dell'esercizio del diritto di recesso per causa statutaria, in seguito al quale – e prima della liquidazione del valore della partecipazione del socio recedente – la società ha alienato un immobile di sua proprietà, così diminuendo la consistenza patrimoniale utile per liquidare la quota del socio recedente.

[Sent. 5.4.2019Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)

Sentenza del 27 marzo 2019 (Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli)

“In

tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del

contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo

cliente) dall'art.

23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma

funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta

dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto

sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è

sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella

dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di

comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (cfr. Cass., SS.UU., n.

898/2018). Da ciò ne deriva che se il contratto di conto corrente e il

contratto di mutuo, redatti per iscritto, recano il timbro della società

correntista e mutuataria e la firma del suo legale rappresentante, il requisito

di forma prescritto a pena di nullità deve ritenersi soddisfatto.

I principi sono stati espressi nel

giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza del Tribunale

emessa all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l. e

dai suoi fideiussori.

Peraltro in tale procedimento la parte appellata

aveva censurato l'erroneità del rigetto, contenuto nella

sentenza appellata, dell'eccezione di nullità per difetto di forma scritta dei

rapporti di conto corrente e di mutuo dalla stessa sollevata in primo grado.

Ordinanza del 25 marzo 2019 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

In tema di concorrenza sleale confusoria, il giudizio di somiglianza tra segni distintivi, ancorché non oggetto di registrazione, deve essere effettuato in via d'insieme, tenendo conto della percezione del consumatore medio di riferimento, avuto riguardo all'impressione complessiva prodotta dai segni, del livello di attenzione variabile a seconda del tipo di servizio correlato e del fatto che il consumatore non effettua un confronto diretto tra i segni, bensì mnemonico.

In ipotesi di identità geografica e merceologica del mercato di riferimento, tenuto conto della particolarità del tipo di "consumatore" cui sono destinati i servizi e del suo scarso livello di attenzione sul segno distintivo (trattandosi, nel caso di specie, di pazienti di due poliambulatori operanti in un ambito territoriale circoscritto), la discordanza di una sola lettera tra gli acronimi inseriti nei segni figurativi utilizzati nelle insegne e nel materiale pubblicitario da imprese concorrenti apporta una differenza marginale, tale da passare inosservata agli occhi del destinatario dei servizi, per il quale quindi si determina in concreto un rischio di

confusione e di indebita associazione.

Il rischio di confusione e associazione tra segni distintivi integra di per sé un pregiudizio imminente e irreparabile, essendo astrattamente idoneo a cagionare la diluzione della forza attrattiva del segno già noto nel mercato di riferimento, sicché, laddove accertato, possono ritenersi sussistenti i requisiti necessari per la concessione della misura cautelare dell'inibitoria.

La fattispecie dello storno di dipendenti presuppone modalità di reclutamento, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, abnormi, ossia tali da eccedere i normali limiti di tollerabilità. In particolare, laddove non risulti che l'impresa stornata abbia dovuto sostenere ingenti sforzi aggiuntivi o difficoltà di altro genere al fine di predisporre la riorganizzazione aziendale, deve concludersi che lo storno non abbia dato luogo a una situazione di eccezionalità sotto il profilo gestionale e pertanto non è sanzionabile. A ciò si aggiunga che il requisito necessario ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. è l'*animus nocendi*, in mancanza del quale non può dirsi che la migrazione di professionisti verso un'impresa concorrente possa presentare i tratti di una sottrazione parassitaria di avviamento, non esorbitando i normali limiti della competizione.

L'accertamento della fattispecie dello sviamento di clientela presuppone la dimostrazione dell'esistenza di perdite patrimoniali dell'impresa che ha subito lo sviamento corrispondenti a un equivalente incremento (patrimoniale) dell'impresa concorrente.

Non integra la fattispecie degli atti denigratori di cui all'art. 2598, n. 2, c.c. la diffusione di notizie (in relazione ad un'impresa concorrente) relative all'introduzione di un sistema di prenotazioni mediante *call center* in luogo del corrispondente servizio offerto dal personale

amministrativo, data la mancanza di profili di disvalore sulla qualità dei servizi di impresa. Analoghe considerazioni valgono in ordine alla diffusione della notizia del trasferimento dell'impresa concorrente presso altro indirizzo, in quanto parimenti inidonea ad integrare un atto denigratorio.

Principi espressi nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza emessa all'esito del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da una s.r.l. nei confronti dell'ex dipendente e della società concorrente, al fine di ottenere la tutela inibitoria e il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di condotte contrarie a buona fede e di concorrenza sleale.

Nel dettaglio, la ricorrente/reclamante lamentava lo storno di dipendenti (medici), lo sviamento di clienti (pazienti), la diffusione di informazioni false o denigratorie e l'utilizzo di un segno grafico distintivo idoneo ad ingenerare confusione (costituito da un acronimo).

[Ord. 25.3.2019Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

**Sentenza del 20 marzo 2019 –
Presidente: Dott. Donato
Pianta – Consigliere
relatore: Dott. Giuseppe**

Magnoli

In

tema di contratto di locazione finanziaria, l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

In

tema di locazione finanziaria, nel caso in cui: a) il costo di acquisto del bene; b) i tassi applicati, corrispettivi e moratori, c) il numero e l'ammontare delle rate, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo modifiche successive concordate dalle parti; d) il corrispettivo globale del *leasing*, dato dalla sommatoria delle rate mensili, e) l'ammontare del corrispettivo dell'opzione d'acquisto e il regime fiscale applicato al contratto, siano indicati sin dall'origine del rapporto contrattuale deve ritenersi pienamente soddisfatta la prescrizione di cui all'art. 117, co. 4, TUB, per la quale devono essere indicati in contratto *"il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*, mentre non è richiesta l'esplicita determinazione del TAEG. Infatti il TAEG e l'ISC non rientrano nel contenuto tipico determinato del contratto di

locazione finanziaria secondo le prescrizioni che la Banca d'Italia ha adottato
in attuazione dell'art. 117, co. 8, TUB.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso da una s.r.l. nei confronti della società di
leasing, con cui
chiedeva la trasformazione del contratto di locazione
finanziaria da oneroso a
gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. per effetto del
riscontro dell'usurarietà
del tasso mora e l'accertamento della nullità della clausola
relativa al tasso
di interesse.*

[Sent. 20.03.2019Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

**Decreto del 7 marzo 2019 –
Presidente: dott.ssa
Simonetta Bruno – Giudice
relatore: dott.ssa Angelina
Augusta Baldissera**

Ai sensi dell'art. 161 l.f. la domanda di ammissione al concordato preventivo deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; in caso di concordato con continuità indiretta, essa consiste nelle

favorevoli conseguenze per la massa dei creditori derivanti dall'affitto e cessione unitaria dell'azienda, più vantaggiosi della liquidazione atomistica dei singoli beni e in grado di preservarne l'avviamento commerciale.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 182-ter l.f., se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria il trattamento non può essere differente in caso di suddivisione dei creditori in classi, rispetto a quello dei creditori per i quali è previsto un trattamento più favorevole.

Principi espressi in sede di ammissione al concordato preventivo con continuità indiretta; tuttavia, essendo stata presentata un'offerta di acquisto di azienda da parte dell'affittuario, è stata disposta l'apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis l.f. anche con riferimento all'affitto dell'azienda.

[Decr. 07.03.2019Download](#)

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Ordinanza del 1° marzo 2019, n. 225 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Lorenzo Lentini

Di regola il trasferimento di risorse dalla capogruppo a favore di società controllate, sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento, non determina di per sé un

depauperamento patrimoniale a danno della capogruppo, laddove il conseguente incremento di valore delle partecipate trovi adeguata rappresentazione nel bilancio della controllante. A differenza, dunque, dei trasferimenti di risorse “verso l’alto”, ossia dalle controllate in favore della capogruppo, laddove i rischi di sottrazione di valore e di distrazione patrimoniale sono insiti nella natura dell’operazione e richiedono perciò la configurazione di vantaggi compensativi, nel caso opposto l’apporto finanziario a sostegno delle società del gruppo, a prescindere dalla veste in concreto assunta (versamento in conto capitale ovvero copertura di perdite), in assenza di profili di anormalità non può essere sindacato *ex post* e riqualificato.

In tema di sequestro conservativo (richiesto *ante causam*) a fronte dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., qualora le operazioni contestate (agli amministratori) siano caratterizzate dal conflitto di interessi e siano altresì qualificabili come “operazioni personali”, in quanto aventi per oggetto (e per effetto) quello di mettere a disposizione dei soci e amministratori (o comunque di soggetti a loro correlati in quanto familiari o titolari di cariche all’interno di società del gruppo) beni aziendali per finalità personali, l’onere di provare la congruità delle operazioni incombe sugli amministratori, stante una presunzione semplice di iniquità delle condizioni praticate, derivante dalle predette circostanze.

Ai fini della concessione del sequestro conservativo *ante causam*, il requisito del *periculum in mora* può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all’entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest’ultimo agisca con modalità tali da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi

all'adempimento.

I principi sono stati espressi nei giudizi di reclamo (poi riuniti) promossi dagli amministratori (e soci) di una società per azioni, poi fallita, avverso l'ordinanza pronunciata ante causam, strumentale all'avvio dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., che aveva concesso il sequestro conservativo di tutti i beni ed i crediti di cui questi erano titolari.

Sotto il profilo del fumus boni iuris, l'ordinanza attribuiva rilevanza alle seguenti contestazioni: (i) l'erogazione di finanziamenti da parte della capogruppo in favore di società controllate, seguiti dalla rinuncia alla restituzione delle somme finanziate; (ii) l'omessa riscossione dei canoni di locazione dell'immobile locato ad alcuni dei reclamanti e a persone legate all'altro amministratore da rapporti di parentela, stante il conflitto di interessi ravvisabile in capo agli amministratori/reclamanti; (iii) la prosecuzione dell'attività a dispetto dell'avvenuta perdita del capitale sociale, occultata mediante l'inserimento a bilancio di poste contabili attive fittizie o comunque erronee.

Sotto il profilo del periculum in mora, l'ordinanza cautelare risultava motivata, sul piano oggettivo, dal carattere ingente dei danni cagionati dagli amministratori alla società e ai creditori e dalla consistenza qualitativa dei loro patrimoni, peraltro sproporzionati rispetto all'importo dei presumibili danni sino alla concorrenza del quale la misura cautelare veniva concessa, e, sul piano soggettivo, dall'atteggiamento dei resistenti, orientato al perseguimento di interessi personali a discapito di quelli societari.

[Ord. 1.3.19, n. 225Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 22 febbraio 2019 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In assenza di puntuali disposizioni relative alle modalità di convocazione dei soci di s.n.c. nei patti sociali e nella disciplina codicistica, non può trovare accoglimento la domanda di sospensione e/o di annullamento della delibera di scioglimento anticipato di una s.n.c. per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e di nomina del liquidatore, né la domanda di revoca di detta nomina, formulate da un socio lamentando un insufficiente preavviso e contestando la scelta del luogo di convocazione, posto fuori dal Comune della sede legale della società.

L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità di una delibera assembleare quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (conf. Cass. n. 1361/2011).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. dal socio di minoranza di una società in nome collettivo nei confronti della società medesima e del socio di maggioranza, con cui il primo chiedeva di sospendere l'efficacia e/o di annullare la delibera di scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e di nomina del liquidatore, nonché di revocare detta nomina e, comunque, di

disporre ogni altro provvedimento d'urgenza idoneo ad eliminare il pregiudizio subito. In particolare, il socio lamentava l'invalidità dell'atto sulla base di doglianze in punto di insufficiente preavviso e di scelta del luogo di convocazione.

[Ord. 22.2.19Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 25 gennaio 2019 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Lorenzo Lentini

In difetto di espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un soggetto avente personalità giuridica di diritto straniero non può determinare l'incompetenza sopravvenuta del tribunale correttamente adito secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. n. 168/2003, né con riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo sia stata autorizzata dal giudice al fine di realizzare il *simultaneus processus*, né tantomeno in relazione alla causa principale, rispetto alla quale la società straniera non è neppure parte.

Principi espressi in ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta, in ipotesi, una s.r.l., nel giudizio di contraffazione promosso nei suoi confronti; la convenuta, in particolare, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito secondo gli ordinari criteri di cui al d.lgs. n. 168/2003, a seguito della

*chiamata in garanzia del terzo produttore, nel caso di specie,
una società di diritto tedesco.*

[Ord. 25.1.2019Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)